



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 127

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto.: Contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. finalizzato ad ottenere alcune attività strumentali alla gestione dell'attività di riscossione ordinaria dell'IMIS con il, ed ad attività funzionali alla riscossione coattiva giudiziale e stragiudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore 18.33 è riunita la Giunta attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti 1

e gli Assessori:

Susan Molinari, che partecipa collegata dall'esterno della sede comunale

Mussi Luca, che partecipa collegato dall'esterno della sede comunale

Massimo Valenti, che partecipa collegato dall'esterno della sede comunale

Non partecipa alla seduta Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro collegato dalla sede Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. finalizzato ad ottenere alcune attività strumentali alla gestione dell'attività di riscossione ordinaria dell'IMIS con il, ed ad attività funzionali alla riscossione coattiva giudiziale e stragiudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Sella Giudicarie, istituito mediante la fusione dei Comuni di Roncone, Bondo, Breguzzo e Lardaro, è subentrato nelle posizioni giuridiche di tali Comuni, tutti partecipanti alla Società Trentino Riscossioni S.p.A., e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2016 ha deliberato di mantenere in essere la partecipazione, considerandone la funzionalità alle attività del Comune, trattandosi di Società istituita dagli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006, Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa, che opera secondo il principio "in house", e quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari;

Ricordato

- che con la deliberazione n. 50 dell'11 agosto 2016, parzialmente modificata con deliberazione n. 59 del 6 settembre 2016 la Giunta comunale ha approvato il contratto di servizio per disciplinare le modalità amministrative e tecniche attraverso cui affidare a Trentino Riscossioni Spa l'attività di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo comune; contratto di servizio è stato sottoscritto digitalmente e acquisito al protocollo n. 7606 di data 19 settembre 2016 con validità di tre anni prorogabili di altri due a semplice richiesta del Comune di Sella Giudicarie come previsto all'art. 9 del contratto stesso;
- che la Giunta comunale con la deliberazione n. 141 del 13 settembre 2019 ha deliberato affinché si procedesse ad esercitare la facoltà di proroga perché il rapporto contrattuale avesse a durare per altri due anni, consentendo così al Comune di poter ottenere dalla Società le prestazioni di servizio previste in detto contratto, anche non in maniera stabile, ma per ottenere un apporto elastico secondo il bisogno e per affrontare situazioni di particolare complessità giuridica e conformemente è stata quindi esercitata la facoltà di proroga;

Evidenziato che ad oggi la partecipazione in Trentini riscossione spa riveste l'interesse del Comune, che ha stabilito di mantenerla con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 dicembre 2020 di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175);

Dato atto come in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";

Considerato che

- con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno 2019 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli

articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18 giugno 2020, cui si rimanda per le premesse, è stato approvato il testo della Nuova convenzione per la governance della Società, atto fondamentale nella regolazione del rapporto societario, destinato a sostituire la Convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2016;

Evidenziato

- che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l'atto dell'adesione alla medesima l'Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;

- che l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2,

- che l'art. 2 delle condizioni generali di servizio dispone

“Art. 2 ATTIVITA’

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. a) e b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono le seguenti:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate nel successivo articolo 3, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
- b) riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, individuate nel successivo articolo 3;
- c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale ed individuati nel successivo articolo 3.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento delle attività di promozione e controllo delle entrate oltre a quelle relative alle seguenti attività che sono strettamente necessarie, in quanto prodromiche o consequenziali, all'esercizio delle stesse:

- a) informazione ed assistenza agli utenti
- b) emissione di note di cortesia e avvisi bonari;
- c) concessione di rateazioni;
- d) esecuzione di rimborsi;
- e) gestione degli sgravi;
- f) accertamenti con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- g) esercizio del potere di autotutela;
- h) conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi dalla Società;
- i) proposte all'Ente in ordine ad atti di disposizione dei crediti (compensazioni, transazioni, ecc.);
- j) insinuazione al passivo ed eventuali adesioni alle procedure concorsuali;
- k) ogni altra attività connessa alle precedenti.

Comma 4)

Qualora richiesto, la Società subentra all'Ente nei procedimenti amministrativi di gestione delle entrate affidate, nella fase procedimentale risultante alla data di affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 in tema di contenzioso tributario.

Comma 5)

Il contenzioso tributario instaurato avverso atti emessi dall'Ente, nelle materie oggetto di affidamento, sarà curato dagli Uffici competenti dell'Ente, che potranno eventualmente avvalersi della consulenza della Società.”

Evidenziato che l'adesione alla Società da parte del Comune avviene, principalmente così come già desumibile nei provvedimenti, per consentire al Comune di alleggerire gli uffici di alcuni adempimenti, che a volte non hanno neppure eccezionale peso, ma richiedono particolari approfondimenti od aggiornamento scientifico o attrezzature ed organizzazione tali per cui, nella consapevolezza di quelli che sono i carichi di lavoro sostenibili per l'Ufficio del Servizio finanziario che si occupa delle attività di riscossione dei tributi o delle tariffe generali dei servizi, si mantiene la possibilità di richiedere alcune attività che se accumulate invece ad altre gestite dallo stesso ufficio potrebbero portare a disfunzioni ed aggravamenti procedurali che potrebbero riverberarsi pregiudizievole sulla continuità di altre attività;

Evidenziato che tale possibilità di fare riferimento ad attività di Trentino Riscossioni S.P.A. è stata anche in certe situazioni di prolungate assenze di personale una soluzione inaspettatamente provvidenziale al rispetto di termini in attività di accertamento, con chiaro beneficio sulla continuità delle entrate comunali;

Evidenziato che volendosi ora proseguire nel fruire delle attività di collaborazione con Trentino Riscossioni, in attuazione della Convenzione più recentemente approvata, si ritiene di proseguire ad avvalersi di due servizi della Società, e cioè quelle ai quali si è fatto riferimento sinora, e dei quali l'utilità è risultata notevole e cioè

- a) nell'ambito della riscossione ordinaria dell'IMIS, dell'attività di invio delle note di cortesia di cui al punto 2.2 lettere c) e d) dell'allegato A al Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione;
- b) la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione, per la quale in realtà, salvo particolari necessità al momento di intende limitare l'attività esecutive di cui ai punti 2.4 e seguenti dell'Allegato,

Evidenziato peraltro che tale Convenzione può costituire un rapporto di base per atti aggiuntivi per l'affidamento alla Società di altre Funzioni;

Evidenziato che risulta corretto l'affidamento di funzioni di riscossione coattiva alla Società, ai sensi del comma 5 lettera b) punto 3 dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, ove si dispone che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività possono essere affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a Società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

Evidenziato che per quanto riguarda in specifico la riscossione coattiva in materia di IMIS essa può essere affidata ad Enti ai sensi del D.lgs. n. 446/1997, è prevista espressamente

dal Regolamento comunale che disciplina il tributo approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 17 marzo 2017, all'art. 10, comma 6, che dispone:

"6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.";

Considerato che l'esperienza sinora maturata è stata estremamente positiva: l'incarico alla Società è stato estremamente proficuo e si è rivelato essenziale per effettuare un'estesa attività di accertamento delle inadempienze fiscali in materia di imposta comunali sugli immobili soprattutto nella fase immediatamente successiva alla fusione quando si è trattato di gestire l'arretrato proveniente da più comuni;

Considerato che l'incarico alla Trentino Riscossioni Spa si è rilevato rilevante anche con riferimento all'attività di postalizzazione dell'IMIS consentendo al comune di avvalersi di un soggetto dotato di visione organizzativa e specializzato ad economizzare sui costi legati a questa attività: se il Comune provvedesse in proprio potrebbe avere anche dei costi sostanziali piuttosto elevati dal momento che i costi del servizio dipendono da tanti fattori, legati anche alle spese per l'operazione quali alle tariffe postali, al prezzo della carta, al peso della carta e delle buste rispetto alle stesse tariffe postali all'impostazione grafica adatta a ridurre il peso della spedizioni; tutti elementi che sarebbe più complicato per il comune valutare attraverso personale proprio, il quale perderebbe e non poco tempo soltanto per l'acquisizione dei materiali che realizzino la miglior combinazione per un invio postale a basso prezzo e per l'imbustamento e postalizzazione per approfondire comunque il da farsi finendo necessariamente per trascurare altri compiti fondamentali;

Rilevato che gran parte dell'attività di Trentino Riscossioni può essere richiesta discrezionalmente, secondo le necessità e le esigenze di servizio, ed è così che quindi l'incarico alla Società in gran parte non ha funzione sostitutiva dell'attività degli uffici comunali ma finisce coll'essere un'attività che si aggiunge in funzione ausiliaria laddove secondo i carichi di lavoro degli uffici stessi, e considerando le ineludibili scadenze fiscali, occorre disporre comunque di un'organizzazione che permette di rilevare con estrema ampiezza gli inadempimenti fiscali, di recuperare somme dovute al Comune, ed anche in questo modo di perseguire efficacemente la parità di trattamento dei contribuenti;

Evidenziato in particolare che la Collaborazione con Trentino Riscossioni, è connotata da caratteristiche sostanziali, dato che appunto essa si caratterizza per essere attività non a fini di lucro, ma principalmente a Servizio degli Enti pubblici partecipanti e serviti, di particolare collaborazione esperta nelle attività di supporto prestate, anche con approfondimenti tecnici e giuridici, che costituisce anche ispirazione e guida per le attività che vengono sviluppate direttamente agli uffici Comunali, inoltre in taluni casi la Società arriva effettivamente a mettere a disposizione gratuitamente professionisti per la costituzione e difesa in giudizio contro ricorsi aventi ad oggetto avvisi di accertamento da essa predisposti, nel settore degli impianti elettrici;

Evidenziato anche che complessivamente il rapporto con Trentino Riscossioni ha natura ed elasticità, ampiamente dimostrate, tali da risultare elemento prevalente e determinante nell'indirizzare l'amministrazione e indurla a cogliere la possibilità di ottenere le prestazioni di essa fino al 31 dicembre 2026;

Evidenziato in ordine alla spesa che Trentino Riscossioni applica delle tariffe individuate nell'Allegato E alla presente deliberazione, rispetto alle quali risulta che

- la richiesta alla Società delle prestazioni di predisposizione ed invio delle note di cortesia per la riscossione spontanea dell'IMIS comporta una spesa netta di Euro 0,87 (essendo esclusa ogni attività di incasso) attualmente per 2.240,00 contribuenti, trattasi di cifra congrua, rispetto all'onere anche maggiore nel quale il Comune potrebbe incorrere per

organizzare le medesime attività in proprio, e che dati i costi fissi postali non si ritiene possa essere reperita sul mercato a condizioni sensibilmente più rilevanti tanto da far venire meno la prevalenza delle ragioni di buona collaborazione con la società che permettono al Comune di avere un sostanziale supporto tecnico giuridico nella formazione di avvisi sempre coerenti con la normativa vigente;

- l'attività che venisse richiesta dal Comune ai fini della riscossione coattiva, rispetto ai volumi di attività che per esperienza risultano necessari per le esigenze del Comune è molto bassa, e risulta aver comportato sinora, a decorrere dall'istituzione del Comune nell'anno 2016, determinazioni con impegni di spesa per complessivi Euro 2.822,22, per servizi gestiti direttamente dal Comune, e non comporta attuale impegno di spesa, in quanto esso ha luogo con le determinazioni dei responsabili con le quali si individuano i casi nei quali si richiede alla Società di esperire le procedura coattive;

Ritenuto date queste circostanze da parte della Giunta comunale di manifestare i propri indirizzi perché il contratto di servizio possa avere una durata fino al 31 dicembre 2025, garantendo un punto di riferimento stabile e considerando anche che può costituire un rapporto di base per l'affidamento alla Società di altre funzioni e/o servizi che dovessero essere necessari attraverso appositi atti aggiuntivi, ma di durata limitata fino all'anno 2023, per le attività di formazione e spedizione delle note IMIS, così da rientrare nei limiti di impegnabilità delle risorse di cui al vigente Piano esecutivo di gestione,

Rilevato ora che il segretario comunale è il responsabile gestionale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa, per gli aspetti gestionali e di spesa che attengono alla riscossione di tributi aventi carattere generale e tariffe di servizi pure a carattere generale, ed è il titolare dei relativi poteri di spesa, come ampiamente illustrato nel Piano esecutivo di Gestione approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e s.m.i., e quindi è ad esso che compete la sottoscrizione del contratto ed alla Stessa Area spetta l'impegno delle spese che occorra affrontare man mano per i servizi via via resi da Trentino Riscossioni, avvalendosi degli stanziamenti individuati nello Stesso Piano esecutivo di gestione;

Evidenziato che la società in house si caratterizza per il fatto che tra questa ed il soggetto partecipante non è possibile configurare un rapporto di alterità, dimodoché l'assenza di una sostanziale distinzione soggettiva impedisce che, nei rapporti reciproci, controllante e controllata si possano considerare parti contrattuali distinte, secondo le normali disposizioni in materia di appalti, restandosi nel campo della delegazione interorganica tra articolazioni interne della stessa pubblica amministrazione, cosa che rileva principalmente nel settore dei contratti pubblici, talché in deroga al canone generale della libera concorrenza si consente all'amministrazione pubblica l'affidamento diretto di un contratto ad un operatore economico in house, giacché ciò non costituisce ipotesi di esternalizzazione o di ricorso al mercato, secondo le normali regole degli appalti di servizi;

Evidenziato che a quanto risulta ciò permette al Comune, che si trovi associato ad una società in house, di soddisfare le proprie necessità senza per forza dover ricorrere al mercato, e senza quindi dover neppure ottemperare agli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, e tuttavia si deve tenere conto dell'art. 192, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

Evidenziato in particolare che le condizioni e tariffe relative al contratto da sottoscrivere sono quelle che risultano dagli allegati A, D ed E al contratto stesso quali parti integranti e sostanziali, recentemente pervenute dalla Società con comunicazione acquisita il 7 ottobre 2021, n. prot. 10047, dopo che la stessa Società ha aggiornato tali documenti.

Ritenuto che le considerazioni sopra indicate già indichino delle giustificate ragioni per le quali il servizio offerto da Trentino Riscossioni abbia carattere di preferenzialità, ed a ciò aggiungasi che nella sostanza, come dimostra l'esperienza maturata, la Società comunque si pone sempre in una posizione ampiamente collaborativa, e questo può essere molto utile per definire con appropriatezza anche i contenuti degli atti, ed inoltre eventuali maggiori costi, rispetto ad affidamenti esterni, possono ricadere in benefici per il Comune, e quindi indirettamente sulle collettività rappresentate, in quanto si traducono per la società in mezzi finanziari per il rafforzamento della propria dotazione, delle proprie competenze, delle proprie capacità di assolvere a servizi per il Comune, utili a sollevarlo da tante problematiche, attraverso personale di alta specializzazione e pronto ad adeguare i propri servizi alla tumultuosità delle modificazioni normative, a supporto del personale comunale che dovendo attendere a numerose funzioni non potrebbe mai essere preparato approfonditamente su tutto, il che si traduce poi per il Comune, attraverso il supporto ed i servizi dell'ente strumentale, nella possibilità di agire al proprio interno con maggior efficienza e qualità e impiego ottimale delle risorse pubbliche, proporzionato al perseguimento di un'equità fiscale coerente con obiettivi di universalità e socialità.

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 con relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 1 aprile 2021.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e ss.mm. di approvazione del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio 2021 – 2023;

Visto che la Giunta comunale mantiene in capo a se piene funzioni di indirizzo ai sensi dell'art. 29, comma 5 dello Statuto comunale;

Visto l'art. 183 del Testo unico degli Enti locali 267/2000, che ammette la possibilità di assumere impegni di spesa a carico degli esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, e ritenuto date le specifiche finalità della convenzione che nel caso di specie sia possibile l'impegno pluriennale di risorse;

Rilevato che la competenza gestionale in materia spetta al segretario comunale, quale responsabile dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune al quale sono assegnate le risorse con il Piano esecutivo di gestione;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente da parte del Segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Segretario comunale per consentire la tempestiva adozione della presente deliberazione, presupposto di adempimenti da eseguire sollecitamente, quale responsabile del servizio finanziario ed avocando la funzione delegata anche ad altri dipendenti assenti quando avvicinandosi la seduta di Giunta si intende sottoporre ad essa la proposta della presente deliberazione;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 183, 185, 187 e 126;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di manifestare il proprio indirizzo perché, come indicato in premessa, si proceda a sottoscrivere con la società in house Trentino Riscossioni spa, il contratto di servizio e relativi allegati A, D ed E, allegati alla presente quale parti integranti e sostanziali, con validità dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2025, ma con limite al 31 dicembre 2023 per le prestazioni di predisposizione ed invio degli avvisi (note di Cortesia) per l'IMIS, finalizzato ad ottenere dalla Società
 - l'attività di stampa e invio delle note di cortesia per l'IMIS con le quali si avvisano i soggetti che risultino tenuti al pagamento del tributo dell'ammontare dello stesso e delle modalità di versamento
 - l'attività necessaria per la riscossione coattiva di altre Entrate, una volta che siano infruttuose le attività del Comune per ottenere il versamento a seguito della notificazione di solleciti, atti di messa in mora, avvisi di accertamento, ed altre condizioni utili per poter procedere alla stessa riscossione coattiva;
2. Di autorizzare il segretario comunale alla sottoscrizione del contratto e all'impegno delle somme necessarie per assicurare il servizio di postalizzazione dell'IMIS per le annualità 2021, 2022 e 2023 attingendo alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3 (capitolo 1041.03.0007) nell'ambito di risorse già stanziare nel P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio 2021 – 2023 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., nonché all'impegno, man mano ve ne sarà la necessità e saranno individuati i soggetti da perseguire, degli importi necessari per l'attività di riscossione coattiva;
3. Di dichiarare, all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerando che la postalizzazione dell'IMIS deve essere avviata quanto prima per consentire ai contribuenti il versamento dell'importo dovuto entro la scadenza stabilita.
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: -
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.